



CdD n. 89 del 3 maggio 2016

REGOLAMENTO LEZIONI FUORI SEDE

DIPARTIMENTO DISTU

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento di Dipartimento, disciplina il finanziamento, con fondi del Dipartimento, delle lezioni tenute fuori sede nell'ambito degli insegnamenti di seguito meglio descritti.
2. Sono lezioni fuori sede quelle tenute fuori dal Comune di Viterbo, nell'ambito delle ore di lezione frontale di ciascun insegnamento, esclusivamente agli studenti del corso.
3. Ciascun docente può richiedere il finanziamento per un massimo di tre lezioni fuori sede, per ciascun anno accademico.
4. Le lezioni fuori sede che possono essere finanziate dal Dipartimento ai sensi del presente regolamento, sono soltanto quelle che accedono ai seguenti insegnamenti:
 - Archeologia dei paesaggi;
 - Archeologia e storia dell'arte greca;
 - Archeologia dell'arte romana;
 - Archeologia industriale
 - Archeologia medievale;
 - Archeozoologia;
 - Etruscologia;
 - Numismatica;
 - Paletnologia;
 - Storia dell'architettura contemporanea;



CdD n. 89 del 3 maggio 2016

- Storia del restauro;
- Storia dell'arte bizantina;
- Storia dell'arte contemporanea;
- Storia dell'arte dei paesi europei II;
- Storia dell'arte medievale in Europa e nell'area del Mediterraneo;
- Storia dell'arte moderna;

2

Art. 2

Fondo di Finanziamento

1. E' istituito un Fondo per il finanziamento delle lezioni fuori sede, al fine di agevolare la massima partecipazione degli studenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento determina l'ammontare del Fondo destinato a finanziare le lezioni fuori sede.

Art. 3

Domande di Finanziamento

1. Ciascun Docente può formulare domanda di accesso ai finanziamenti, con istanza da presentare al Consiglio di Dipartimento entro il 15 ottobre ed il 15 marzo di ciascun anno, rispettivamente co riguardo ai corsi tenuti nel primo e nel secondo semestre.
2. La domanda di finanziamento deve indicare deve indicare, l'insegnamento ed il docente proponente, l'oggetto della lezione da tenere fuori sede, il luogo in cui essa è programmata, la data eventuale e il numero di studenti frequentanti il corso che partecipino alla lezione, nonché l'importo del finanziamento richiesto.
3. La domanda che non risulti accolta diviene inefficace e può essere ripresentata per un successivo semestre.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Dipartimento di Studi linguistico-letterari,

storico-filosofici e giuridici

Art. 4

Commissione

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione per l'esame delle domande di finanziamento delle lezioni fuori sede, garantendo una equa rappresentanza dei docenti del Dipartimento, con particolare riguardo a quelli afferenti agli insegnamenti di cui all'art. 1 comma 4.
2. La Commissione giudica l'ammissibilità delle domande ed assegna i fondi alle domande ammissibili, in misura proporzionale al numero degli studenti destinatari di ciascuna lezione fuori sede.

Art. 5

Liquidazione dei fondi

1. I fondi assegnati dalla Commissione, vengono liquidati a fronte della presentazione dei documenti di spesa e corrispondentemente ai costi effettivamente sostenuti.
2. Il Docente è responsabile per la sicurezza degli studenti nel corso della lezione fuori sede e non ha diritto a rimborsi spese od indennizzi.
3. Eventuali fondi assegnati e non liquidati in ragione della mancata presentazione dei documenti di spesa corrispondenti alla domanda di assegnazione, sono riacquisiti al Dipartimento e liberamente disponibili.